ACCONTO IN DUE RATE SE L'IMPORTO DA PAGARE SUPERA 257,52 EURO

Misura dell'acconto totale

L'importo dell'accon to dovuto per la cedolare secca relativa a tutto il 2019 è pari:

-al 95% (85% per l'anno 2011, 95% dal 2012 al 2020 e 100% dal 2021 in poi) dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero: -al 95% dell'imposta che si prevede dovuta (metodo previsionale) per il periodo in corso (articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevale sugli articoli 11, comma 18, del Dl 76/2013, e 1, comma 1, della legge 97/1977 relativi all'Irpef)

Divisione dell'acconto in due rate

Al di là del caso dei contribuenti soggetti agli Isa, l'acconto della cedolare secca per il 2019 può essere versato in due rate: la prima pari al 40%, con codice tribu to 1840, entro lo scorso 1º luglio; la seconda pari al 60%, con codice 1841, entro il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 è un sabato):

ovvero in un'unica soluzione, sempre entro il 2 di cembre, se l'importo complessivo è pari o inferiore a 257,52 euro

Il provvedimento del 2011

La ripartizione delle rate con le percentuali del 40% per la prima e del 60% per la seconda deriva dall'articolo 7 del provvedimento delle Entrate del 7 aprile 2011, il quale non è influenzato dall'articolo 17, comma 3, del Dpr435/2011, relativo alla ripartizione delle rate degli acconti Irpef dei soggetti non Isa (anche se applica regole simili)

L'orientamento delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 novembre) sarebbe quello di estendere la riduzione degli acconti al 50% anche alla cedolare secca dovuta dai soggetti Isa (alla data di chiusura di questo Focus non era ancora arrivato un chiarimento di prassi)

Metodo storico o previsionale

Gli acconti della cedolare secca possono essere calcolati: con il metodo storico, in cui l'importo dell'acconto del 95% è calcolato sulla base della cedolare secca dichi arata nel 730/2019 o nel modello Redditi PF 2019, relativi al 2018 (rigo LC1, colonna 5, «differenza» di Redditi PF 2019);

o con quello previsionale, tenendo conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l'anno in corso